

# **TI\_GERICHTE 52.2000.301 vom 8. März 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-03-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.301](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.301)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.301 du 8 mars 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.301 del 8 marzo 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 2**

LE). I gravami sono dunque ricevibili in ordine. Possono inoltre essere decisi, congiuntamente (art. 51 PAmm), sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm); per i motivi che verranno esposti in seguito, non appare necessario assumere i mezzi di prova indicati dai ricorrenti. 2. Il Tribunale esamina, in primo luogo, il gravame 19 dicembre 2000, attraverso il quale gli insorgenti chiedono di annullare lo stralcio dai ruoli del loro ricorso inoltrato il 7 febbraio 2000 al Consiglio di Stato contro il rilascio della licenza edilizia del 19 gennaio precedente e che il Governo proceda all'istruzione ed all'evasione di quel procedimento.

### **E. 2.1**

Com'è stato spiegato in fatto, in occasione dell'esame dell'appena menzionata impugnativa ai fini della presentazione delle osservazioni al Governo, temendo che alcune censure di natura formale potessero condurre all'annullamento della risoluzione 19 gennaio 2000, in data 13 marzo 2000 il municipio ha emesso una nuova decisione di rilascio della licenza, revocando espressamente la precedente. La nuova decisione era identica alla precedente quanto alla motivazione; si differenziava invece da quest'ultima a livello di dispositivo. In evasione ad una serie di doglianze formulate nella cifra 2 del ricorso 7 febbraio 2000, la nuova decisione specificava, in primo luogo, che veniva rilasciata a \_\_\_\_\_ la licenza edilizia per la variante presentata il 5 dicembre 1995 (in precedenza la licenza edilizia in variante veniva semplicemente "confermata") e che veniva in pari tempo approvato il piano delle canalizzazioni presentato il 15 giugno 1998 (in precedenza tale approvazione era stata omessa). Essa precisava altresì che le opposizioni 27 dicembre 1995 e 3 luglio 1998 di \_\_\_\_\_ e Ilcc venivano respinte (in precedenza si menzionava solo la seconda opposizione). Il municipio ha indi notificato alle parti ed al Consiglio di Stato la nuova decisione, che esso ha fondato sull'art. 50 PAmm. Come risulta parimenti dall'illustrazione dei fatti, \_\_\_\_\_ e Ilcc hanno impugnato anche quest'atto dinanzi al Governo con gravame 28 marzo 2000, sostenendo che esso non poteva essere legittimamente fondato sull'art. 50 PAmm e chiedendo pertanto, in primo luogo, che il Consiglio di Stato l'annullasse ed evadesse il loro ricorso 7 febbraio 2000 contro la primitiva decisione di rilascio della licenza edilizia. Gli insorgenti hanno inoltre riproposto nel gravame le stesse censure che avevano mosso contro quest'ultima decisione. Il servizio dei ricorsi ha indi stralciato dai ruoli l'impugnativa 7 febbraio 2000 con decisione 18 luglio 2000, confermata su ricorso dal Governo il 29 novembre 2000. Quest'ultima autorità ha invece istruito ed evaso con risoluzione 7 novembre 2000 l'impugnativa successiva, del 28 marzo 2000.

Entrambe le risoluzioni governative sono impugnate in questa sede.

### **E. 2.2**

Come sostengono gli insorgenti, la nuova decisione di rilascio della licenza edilizia 13 marzo 2000 non poteva essere fondata sull'art. 50 PAm, che permette all'autorità intimata di modificare la propria decisione conformemente alle domande del ricorrente sino all'insinuazione della risposta. In effetti, mediante tale atto non veniva rifiutata la licenza edilizia, come postulato da \_\_\_\_\_ e Ilcc. La nuova decisione costituiva piuttosto un intervento di precisazione della licenza edilizia rilasciata il 19 gennaio precedente, volto a prevenire un ulteriore annullamento della licenza edilizia in variante per motivi sostanzialmente d'ordine. In realtà, tutte le modifiche e aggiunte operate a livello di dispositivo non apparivano necessarie a tal fine. Si capiva senza equivoci che il municipio aveva concesso la licenza edilizia a \_\_\_\_\_, senza dover correggere il verbo "confermata" con "rilasciata". Tale concessione includeva inoltre, obbligatoriamente, quella del nuovo piano delle canalizzazioni, allestito dal resistente nello specifico contesto della variante, senza che fosse indispensabile precisarlo. Dall'esame delle diffuse motivazioni della decisione era infine chiaro - anche se non era espressamente indicato - che veniva respinta anche e soprattutto l'opposizione al progetto inoltrata il 27 dicembre 1995, non solo quella del 3 luglio 1998, che concerneva unicamente il piano delle canalizzazioni.

\_\_\_\_\_ e Ilcc sono tuttavia stati costretti ad impugnare anche la nuova licenza edilizia 13 marzo 2000 per il motivo che quell'atto indicava di annullare e sostituire quella concessa il 19 gennaio precedente. Come essi sostengono, il loro ricorso avrebbe dovuto essere accolto perché la nuova decisione municipale era posteriore all'impugnazione della primitiva decisione di rilascio della licenza edilizia dinanzi al Consiglio di Stato e, pertanto, disattendeva vistosamente il principio dell'effetto devolutivo del ricorso. Tanto più che tale nuovo atto, dettato da un eccesso di prudenza dimostrato dal municipio nei confronti delle censure sviluppate dai ricorrenti nell'impugnativa 7 febbraio 2000, non comportava in realtà nessun mutamento della situazione giuridica instaurata attraverso la decisione di rilascio della licenza edilizia 19 gennaio 2000. Il Consiglio di Stato avrebbe pertanto dovuto se non annullare puramente e semplicemente la nuova decisione 13 marzo 2000, per lo meno decidere il ricorso inoltrato contro di essa insieme a quello rivolto avverso la decisione 19 gennaio 2000: soluzione quest'ultima che, nel mentre favoriva una valorizzazione delle precisazioni effettuate dal municipio in sede di nuovo dispositivo, avrebbe altresì permesso di affrontare le contestazioni dei ricorrenti su questo punto con un unico giudizio. Una volta ricevuto il ricorso di \_\_\_\_\_ e Ilcc contro la nuova decisione, il 18 luglio 2000 il servizio dei ricorsi ha invece incautamente stralciato dai ruoli il ricorso 7 febbraio 2000, mosso contro il primitivo atto di concessione della licenza edilizia. Decisione che il Governo ha condiviso con giudicato 29 novembre 2000.

### **E. 2.3**

A questo punto il Tribunale dovrebbe annullare la decisione 29 novembre 2000 del Governo e quella del 18 luglio 2000 del servizio dei ricorsi, retrocedendo gli atti a queste autorità per l'istruttoria ed il giudizio sul ricorso 7 febbraio 2000 contro la licenza edilizia 19 gennaio 2000. Coerentemente con questa conclusione, in accoglimento del ricorso 29 novembre 2000 esso dovrebbe annullare, a titolo definitivo, la risoluzione 7 novembre 2000, con cui il Consiglio di Stato ha affrontato il merito della controversia ed ha confermato la licenza edilizia 13 marzo 2000. Il Tribunale rinuncia tuttavia a tanto. In effetti, l'istruttoria del ricorso 7 febbraio 2000 sarebbe identica a quella effettuata per il

ricorso successivo, del 28 marzo 2000. Identico sarebbe inoltre il giudizio governativo di evasione dello stesso. Identico, infine, il nuovo ricorso dinanzi a questa Corte.

L'annullamento si ridurrebbe pertanto ad uno sterile esercizio di fotocopiatura e di circolazione di atti di cui si conosce già esattamente il contenuto, ma nel contempo sarebbe costitutivo di un'ulteriore, indesiderata protrazione dei termini di evasione del procedimento edilizio, promosso il 5 dicembre 1995. In virtù del divieto di formalismo eccessivo il Tribunale rinuncia ai prospettati annullamenti, limitandosi a riformare i dispositivi dei giudizi governativi impugnati, riunendoli, in modo che: 1. risulti formalmente evaso nel merito il ricorso 7 febbraio 2000 avverso la licenza edilizia 19 gennaio 2000, che viene confermata; 2. siano invece annullati la licenza edilizia 13 marzo 2000 e la decisione di stralcio dai ruoli, da parte del servizio dei ricorsi, del gravame 7 febbraio 2000. Il Tribunale procede, nel seguito, all'esame ed all'evasione dell'impugnativa 29 novembre 2000. 3. Gli insorgenti eccepiscono ancora una volta la decadenza del permesso di costruzione in possesso di \_\_\_\_\_ e contestano altresì che questi possa beneficiare della procedura di variante di licenza edilizia. 3.1. La prima censura è già stata respinta in via definitiva con sentenza 28 novembre 1997 del Tribunale federale, nota alle parti e cui si rinvia per amore di brevità. In quella sede la Corte federale ha considerato che la licenza edilizia originaria per la costruzione della stalla, rilasciata dal municipio di \_\_\_\_\_ il 19 maggio 1994, in epilogo all'iter ricorsuale culminato con la sentenza 4 ottobre 1993 dello stesso Tribunale federale, era cresciuta in giudicato il 23 novembre 1994, data alla quale questo Tribunale aveva respinto il gravame interposto contro di essa da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Essa non era pertanto decaduta, dal momento che \_\_\_\_\_ aveva iniziato i lavori di costruzione il 6 novembre 1995, ovvero entro il termine di validità annuale del permesso (cfr. in particolare consid. 3 b di quel giudicato). 3.2. Successivamente questo Tribunale ha stabilito, con sentenza 3 febbraio 1998, rimasta inimpugnata, che \_\_\_\_\_ potesse beneficiare della procedura della licenza edilizia in variante onde far approvare le modifiche ai progetti contemplate dalla domanda di costruzione 5 dicembre 1995. Il Tribunale ritiene opportuno di riprodurre in questa sede la relativa motivazione, che ritorna di estrema utilità per l'ulteriore trattazione dell'impugnativa in esame: "...

### **E. 3.1**

Nel caso di una modifica di progetti precedentemente approvati che non muta gli attributi sostanziali, in altre parole l'identità, della costruzione, l'istante può far capo alla procedura di variante di licenza edilizia (RDAT 1984 N. 60 consid. 4 e rinvii). La licenza edilizia in variante viene generalmente considerata alla stregua di un atto amministrativo di duplice natura: autorizzativa per le parti di costruzione modificate in rapporto al progetto iniziale, semplicemente confermativa per le parti che rimangono invece immutate. Per principio una variante di licenza edilizia può quindi essere impugnata soltanto limitatamente agli aspetti autorizzativi del provvedimento; improponibili sono per contro le contestazioni concernenti le parti della costruzione che non subiscono modifiche rispetto ai progetti già approvati (RDAT I-1995 N. 24 consid. 3.1. e rinvii). Il ricorso alla procedura di variante di licenza edilizia costituisce pertanto un indubbio vantaggio per il richiedente, poiché sottrae all'esame dell'autorità ed alle censure di eventuali oppositori le parti della costruzione che rimangono immutate. Poiché alle domande di costruzione è applicabile il diritto in vigore al momento della decisione (cfr., tra tante, la sentenza 4 ottobre 1993 con cui il Tribunale federale ha deliberato sul progetto primitivo della stalla, consid. 3 a, pubbl. in RDAT II-1994 N. 22), se il diritto applicabile fosse mutato tra il momento dell'approvazione dei progetti originari e quello d'esame delle varianti agli stessi, solo le parti variate del progetto

verrebbero dunque (esaminate ed) assoggettate all'ossequio del nuovo diritto (cfr. RDAT 1984 cit., ibidem). Il beneficio della procedura della licenza edilizia in variante é tuttavia subordinato al soddisfacimento del requisito poco sopra ricordato, ovvero che la modifica dei progetti precedentemente approvati non muti gli attributi sostanziali della costruzione. L'individuazione di quel requisito non appare sempre di agevole momento: per principio la questione va risolta ponendo mente all'insieme degli elementi che concorrono a definire l'identità della costruzione, in particolare all'ubicazione, alle dimensioni, all'aspetto esterno e alle modalità di utilizzazione (cfr. RDAT I-1995 cit., ibidem).

### **E. 3.2**

L'approvazione di una variante di licenza edilizia nel senso appena descritto ha luogo attraverso la procedura semplificata di notifica (art. 16 cpv. 2 LE): procedura in principio identica a quella ordinaria, ma con la sostanziale differenza che gli atti non vengono trasmessi al dipartimento e che pertanto il rilascio della licenza edilizia é di esclusiva competenza del municipio (art. 12 seg. LE). In realtà tuttavia, questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che la procedura di notifica non può essere adottata per quelle domande di costruzione che devono essere esaminate anche alla luce del diritto la cui applicazione é affidata al dipartimento in applicazione degli art. 3 cpv. 1 LE, 2 cpv. 1 RLE e dell'allegato 1 al RLE: queste domande devono essere necessariamente trattate secondo la procedura ordinaria (art. da 4 a 10 LE), essendo la sola che permette di svolgere un loro esame completo (STA 27 ottobre 1995 in re M. e G., consid. 3, relativa all'applicazione della legislazione sulla protezione dell'ambiente). 4. 4.1. I progetti annessi alla domanda di costruzione 16 dicembre 1989 presentano la controversa stalla quale edificio disposto su due piani e chiuso sui quattro lati, con muri perimetrali in mattoni BKS e legno e tetto in eternit ondulato bruno, dal quale sporgono dei camini di ventilazione. Il pianterreno ospita la stalla vera e propria, predisposta per la stabulazione fissa di bestiame bovino (vacche, manze, manzette, vitelli e toro) pari a 33,8 UBG. Sul lato ovest sono ubicati il locale per il deposito e la lavorazione del latte nonché il locale per il contadino con doccia e WC, sul lato nord l'officina, il vano per lo strame, infine quello per il foraggio, a valere anche quale deposito. Il primo piano accoglie invece il fienile, di mc 1'150 di capienza, oltre che un ampio portico. L'edificio misura m 30,40 di lunghezza e m 12,20 di larghezza, cui bisogna tuttavia aggiungere il corpo posto sul lato nord (officina, vani per strame e foraggio), di m 17,50 x 5,25, e denuncia un'altezza di m 9 alla gronda e di m 12 al colmo. Sul lato est della stalla é previsto l'impianto di essiccazione; a fianco del lato ovest é indicata la posa di un silo per foraggi di 80 mc di capacità. A circa 9 m ad est dell'edificio sono invece progettati la fossa del colaticcio ed il letamaio, a forma cilindrica, di m 11 di diametro e 310 mc di volume. 4.2. Nei piani annessi alla domanda di costruzione

### **E. 5**

dicembre 1995 l'edificio, ubicato nello stesso luogo e dalle dimensioni del tutto simili (m 30,10 x 11,90) a quello approvato, é parimenti suddiviso in due piani. Il pianterreno rimane adibito a stalla per gli stessi UBG di bestiame bovino, predisposta tuttavia per la stabulazione libera. Questa modifica nell'impostazione della gestione del bestiame fa sì che la facciata sud dell'edificio, ovvero quella rivolta a valle, rimanga aperta a quel livello, cioè a pianterreno. Il locale per il deposito e la lavorazione del latte rimane ubicato sul lato ovest dell'edificio. Il locale per il contadino viene invece spostato al piano superiore, sopra lo spazio ove era originariamente previsto. I nuovi progetti prevedono al suo posto la sala per la mungitura. Il corpo aggiunto sul lato nord (officina, vani per strame e foraggio) scompare

e con esso il sovrastante portico al primo piano: quel manufatto rimane solo nella misura in cui serve a collegare quest'ultimo livello al terreno a monte dello stesso. Il primo piano accoglie, per il rimanente, il fienile, di mc 1'100 di capienza. Le facciate dell'edificio, dalle aperture modificate in funzione delle nuove esigenze, sono costituite prevalentemente legno e Novopan; il tetto, che rimane in eternit ondulato ma senza camini di aerazione, denuncia un'altezza alla gronda di m 8 ed al colmo di m 11,60. L'impianto di essiccazione é spostato sul lato sud dell'edificio. Sul lato ovest della stalla rimane prevista la posa di un silo per foraggi di 100 mc di capacità. La fossa del colaticcio ed il letamaio, di m 13 di diametro e 320 mc di volume, sono invece stati spostati a 4 m a valle dell'edificio, ovvero - se si prende in considerazione il centro dei manufatti - di m 18 rispetto a quanto indicato dai piani primitivi. Com'è noto, il cambiamento dei progetti deriva dal cambiamento della politica cantonale in materia di sussidiamento di costruzione di nuove stalle. Dal momento che il sistema della stabulazione libera, seppur poco praticato nel nostro Cantone, implica dei costi di costruzione minori, a partire dal 1994 il Consiglio di Stato ed il Gran Consiglio hanno optato per il sussidiamento, in primo luogo, di stalle che osservano quel tipo di gestione. Il sussidio massimo di fr. 280'000.-- stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo del 4 ottobre 1995 a favore del qui resistente (BU \_\_\_\_\_, pag. \_\_\_\_\_ seg.) parte quindi da questo principio (cfr. messaggio 7 giugno 1995 e relativo rapporto della commissione speciale delle bonifiche fondiarié 13 settembre 1995, pubbl. in RVGC, sess. ordinaria primaverile 1995, vol. I.2, pag. 1360 segg.).

4.3. Confrontando i due differenti progetti il Tribunale constata anzitutto che i nuovi prevedono parecchi mutamenti rispetto a quelli approvati. Taluni cambiamenti, come la modifica di lunghezza, larghezza ed altezza della stalla, sono di minima entità. Il passaggio dal sistema a stabulazione fissa a quello a stabulazione libera implica tuttavia una diversa organizzazione della stalla vera a propria, che si riflette inoltre sulla ricollocazione degli altri locali interni e sul sistema di aerazione. Esso comporta inoltre un significativo mutamento nell'aspetto della facciata sud, così come del resto mutano anche le altre facciate a motivo della reimpostazione delle aperture e del maggior impiego di legno. Il nuovo sistema di stabulazione incide anche sulla capienza della fossa del colaticcio e del letamaio, che viene aumentata. Questi ultimi manufatti trovano inoltre una nuova collocazione, più prossima alla stalla. I nuovi progetti prevedono infine l'abbandono di una parte importante del corpo aggiunto a nord dell'edificio. Trattasi, a non averne dubbio, di mutamenti significativi, non trascurabili. Ciò malgrado non si può parlare di uno sconvolgimento del progetto primitivo. Ad un esame d'assieme, questo mantiene le sue linee essenziali, poiché l'ubicazione della stalla, la sua destinazione, le sue dimensioni ed il suo aspetto rimangono sostanzialmente intatti.

4.4. Contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, la domanda di costruzione 5 dicembre 1995 può pertanto essere trattata con la procedura privilegiata di variante di licenza edilizia. ... " Trattasi a questo punto, di esaminare - nell'ottica della procedura di variante di licenza edilizia - la conformità delle modifiche dei progetti approvati con il PR di \_\_\_\_\_, ma in particolare con gli art. 8, 39 e 41 NAPR, con l'art. 141 del regolamento comunale e con l'OIAI, oltre che con le disposizioni cantonali in materia di inserimento paesaggistico e delle condizioni poste dal veterinario cantonale concernenti la densità di occupazione dei recinti interni alla stalla da parte di vitelli e manzette.

4. 4.1. Com'è noto, il PR di \_\_\_\_\_ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 24 marzo 1992. Per quanto concerne l'inserimento paesaggistico della stalla ed annessa fossa del colaticcio, le sole disposizioni legali che entravano in linea di conto a quel momento erano costituite dall'art. 7bis NAPR, che rinviava al piano 1:10'000 stabilito dallo stesso Consiglio di Stato per la definizione dei siti

e dei paesaggi pittoreschi giusta il DLBN, da un lato, e dall'art. 32 NAPR, che regolamentava la zona agricola, secondo cui la costruzione di stalle con vistose volumetrie doveva essere compatibile con le esigenze di inserimento paesaggistico, dall'altro. I sedimi occupati dai controversi manufatti non erano invece interessati dalla zona di protezione del paesaggio, istituito a tutela del cimitero, retto dall'art. 39 NAPR, che gravava esclusivamente il lembo più occidentale del mapp. \_\_\_\_\_. Con risoluzione 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti al PR di \_\_\_\_\_. L'art. 7bis NAPR, immutato, è divenuto l'art. 8 NAPR. La necessità, per le stalle di ampie dimensioni, di ossequiare le esigenze di ordine paesaggistico è stata trasferita all'art. 34 NAPR, di contenuto analogo al precedente art. 32 NAPR. L'intero mapp. \_\_\_\_\_ è tuttavia stato incluso nella zona di protezione del paesaggio (ZPP 1, Area tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), retta dall'art. 41 NAPR, ove non sono ammesse opere che modifichino lo stato naturale del terreno. Non è invece ricompreso nelle zone di protezione della natura, rette dall'art. 39 NAPR. Una verifica dei progetti alla luce del nuovo diritto comunale, entrato in vigore dal 18 febbraio 1997, appare imprescindibile, anche se la domanda di licenza edilizia in variante qui in discussione è stata inoltrata il 5 dicembre 1995. In effetti, a quella data l'adozione della variante di PR in esame era imminente, essendo poi stata votata dall'assemblea comunale il 15 febbraio 1996. Per questo motivo il municipio avrebbe necessariamente dovuto tener conto del diritto in fieri già a quel momento tramite l'adozione di adeguate misure di salvaguardia della pianificazione: decisione sospensiva (art. 65 LALPT) rispettivamente blocco edilizio (art. 66 LALPT). Il protrarsi della procedura di evasione della domanda di costruzione in esame non ha pertanto svolto alcun ruolo sull'applicazione del diritto pianificatorio comunale determinante.

4.2. La novità più rilevante discendente dalle varianti di PR approvate dal Governo il 18 febbraio 1997 è costituita dall'attribuzione del mapp. \_\_\_\_\_ alla zona di protezione del paesaggio, dove non sono permesse costruzioni (art. 41 NAPR). Tale restrizione, assoluta, non può, tuttavia, spiegare effetti inibitori nei confronti dell'approvazione dei progetti in rassegna. Difatti, non ci si trova di fronte ad un progetto nuovo, a sé stante, che soggiace integralmente al nuovo diritto, ma ad una modifica di progetti precedentemente approvati (ed in relazione ai quali i lavori di costruzione sono già iniziati) nell'ambito di una procedura di variante di licenza edilizia: procedura di cui, com'è stato spiegato, possono beneficiare solo quelle modifiche dei progetti originari che non mutano gli attributi sostanziali, ovvero l'identità, dell'edificio. Il principio della costruzione della stalla dell'annessa concimaia, acquisito in applicazione del diritto previgente, non può pertanto essere rimesso in forse nell'ambito dell'esame della variante 5 dicembre 1995 per il motivo che il nuovo piano del paesaggio non permette più costruzioni sul fondo interessato. Ammettere il contrario significa svuotare di ogni significato l'istituto della variante di licenza edilizia.

4.3. L'inserimento paesaggistico dell'edificazione al mapp. \_\_\_\_\_ va, pertanto, piuttosto verificato alla luce dei soli art. 8 e 34 NAPR e del piano in scala 1:10'000 dei siti e paesaggi pittoreschi giusta il DLBN, cui rinvia la prima disposizione, approvato dal Governo contestualmente al PR con risoluzione 24 marzo 1992, e che non è stato frattanto modificato. A questo riguardo il Tribunale non può, anzitutto, che rinviare, di principio, all'esteso esame che esso aveva effettuato su questo stesso oggetto al consid. 4.6. della sentenza 30 ottobre 1992. Anche per quanto concerne i progetti annessi alla variante 5 dicembre 1995 la CBN ha esaminato la compatibilità dell'avversata edificazione con il DLBN, formulando un giudizio positivo e rinunciando a porre specifiche restrizioni (preavviso 11 gennaio 1996 indirizzato all'ufficio delle domande di costruzione). Quel

giudizio é successivamente stato ribadito in occasione della presentazione della risposta al ricorso inoltrato il 16 febbraio 1996 al Consiglio di Stato dai qui insorgenti contro la decisione 1 febbraio 1996 con cui il municipio di \_\_\_\_\_ aveva rilasciato, per la prima volta, la controversa licenza edilizia in variante (lettera 1 marzo 1996 della CBN, annessa alla risposta 22 marzo 1996 della sezione pianificazione urbanistica). Avuto riguardo al margine di interpretazione che spetta alla CBN nel contesto dell'applicazione della normativa cantonale di tutela del paesaggio, il Tribunale non ha motivo di scostarsi da questa valutazione. A maggior ragione se si tien conto che, secondo i nuovi progetti, l'integrazione della stalla nel contesto paesaggistico circostante viene migliorata rispetto ai piani precedentemente approvati sotto più aspetti: dimensioni leggermente inferiori, apertura della facciata sud, eliminazione del corpo aggiunto a nord e dei camini di ventilazione, maggior impiego di materiale naturale come legno e Novopan. L'unica novità che può essere valutata negativamente è costituita dall'aumento, strettamente necessario, di 2 m del diametro della fossa del colaticcio, che passa da 11 m a 13 m. L'effetto negativo è purtuttavia contenuto dallo spostamento a valle del manufatto e dal suo avvicinamento alla stalla; tale effetto non appare comunque sia decisivo - tanto meno poiché isolato - per un giudizio sfavorevole circa l'integrazione del complesso della realizzazione nel contesto paesaggistico locale. Integrazione che non disattende, pertanto, nemmeno l'art. 34 NAPR, come ha avuto modo di considerare il municipio di \_\_\_\_\_ nella decisione di rilascio della licenza edilizia 19 gennaio 2000. 5. Secondo il Consiglio di Stato l'art. 141 del regolamento comunale di \_\_\_\_\_, approvato dal dipartimento delle istituzioni il 15 luglio 1992 ed entrato in vigore lo stesso giorno, giusta il quale nuovi depositi di letame devono tenere una distanza di 100 m dall'abitato e dalle zone edificabili, non osta all'approvazione dei controversi progetti, trattandosi di disposizione contraria al diritto federale di tutela dell'ambiente. Il Tribunale condivide questa conclusione. In effetti, da un lato, come questo stesso Tribunale aveva avuto modo di affermare al considerando 3.5. del giudizio 28 luglio 1999, smentendo l'opinione contraria del Governo, una regolamentazione cantonale o comunale più restrittiva rispetto alla legislazione federale sulla protezione dell'ambiente è legittima solo laddove concessa, ovvero - in pratica - espressamente riservata, da quest'ultima (Vallender/Morell, *Umweltrecht*, Berna 1997, § 3 N. 69; Chablais, *Protection de l'environnement et droit cantonal des constructions*, Friburgo 1996, pag. 57 e 63, entrambi con rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale): requisito che fa difetto in concreto. Come questo stesso Tribunale aveva poi già rilevato nella sentenza 30 ottobre 1992 concernente la contestazione dei progetti originari (cfr. consid. 5.3. e relativo rinvio al consid. 5.2., con riferimenti), la compatibilità dell'art. 141 del regolamento comunale con il diritto federale di protezione dell'ambiente va pertanto, piuttosto, affrontata in funzione della possibilità per il primo di completare il secondo. Tale possibilità è esclusa laddove il legislatore federale (formale o materiale) ha regolamentato la materia in maniera esaustiva (cfr. inoltre Chablais, op. cit., pag. 60 segg., in particolare pag. 61). A mente del Tribunale quest'ultima ipotesi si verifica per quanto concerne la tutela delle zone abitate dall'inquinamento atmosferico provocato dagli allevamenti di animali (e relativi impianti annessi, come la fossa del colaticcio e il letamaio) sotto lo specifico aspetto delle distanze: tali impianti devono difatti già rispettare, in virtù del diritto federale, delle distanze minime, che devono essere appositamente calcolate secondo le regole riconosciute in zootecnica (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. a OIA, cifra 512 dell'allegato 2 alla stessa, che dichiara applicabili le raccomandazioni allestite dalla stazione di ricerche d'economia aziendale e di genio rurale di Tänikon). Con zone abitate secondo la cifra 512 dell'allegato 2 all'OIA si intendono le

zone edificabili giusta l'art. 15 LPT; la giurisprudenza del Tribunale federale ha tuttavia ulteriormente esteso il diritto alla protezione da immissioni moleste o dannose anche a chi abita fuori da tali zone (DTF 126 II 43). Pertanto, in presenza di una circostanziata regolamentazione di rango superiore, com'è quella federale, che permette di effettuare una valutazione prognostica mirata e differenziata circa gli effetti inquinanti prodotti dagli allevamenti di animali verso le adiacenti zone abitate, non vi può più essere spazio per una soluzione rigida ed aprioristica come quella ancorata nel regolamento comunale di \_\_\_\_\_.

6. L'esame di compatibilità ambientale della controversa edificazione dev'essere pertanto effettuato sulla scorta del rapporto FAT n. 476, cui rinvia la cifra 512 dell'allegato 2 all'OIA, che nel 1995 ha sostituito l'analogo rapporto n. 350, sulla cui base era stato svolto il calcolo delle emissioni relativo al progetto originario. Il Tribunale aveva avuto modo di affermare, nel giudizio 3 febbraio 1998 (consid. 6.2.), che le modifiche dei progetti dovevano essere oggetto di un nuovo esame completo sotto questo aspetto, dal momento che viene proposto un nuovo sistema di stabulazione, che implica altresì l'apertura dell'edificio su di un lato, la soppressione dei camini d'areazione, lo spostamento e l'ingrandimento della fossa del colaticcio e del sovrastante letamaio. A tal fine l'ufficio protezione aria ha allestito un articolato calcolo della distanza di rispetto della sovrastante zona residenziale fondato sul rapporto FAT n. 476, che il dipartimento ha annesso all'avviso 25 novembre 1999. La determinazione della distanza minima normalizzata si fonda pertanto sulle UBG per le quali è prevista la stalla (33,4) e su di un fattore di emissione di odori degli stessi (fg) di 0,075, ossia della metà di quello usualmente previsto per i bovini: tale riduzione è contemplata nella tabella 1 del rapporto FAT n. 476 nel caso di alpeggio degli animali. L'emissione di odori risultante (GB) assomma a 2,5 (= 33,4 x 0,075). In questo modo la distanza minima normalizzata N, ottenuta applicando la formula  $43 \times \ln(GB) - 40$ , è di 9 m. Questo dato è ulteriormente stato affinato, moltiplicandolo, alla luce di due specifici fattori di correzione (fk), previsti nella tabella 3 del rapporto FAT n. 476: quello topografico, trattandosi di terreno in pendenza (impiego del fattore 1,2 anziché 1), e quello dell'altitudine tra 600 e 1'000 m (fattore 0,9 anziché 1). Il risultato finale, corrispondente alla distanza minima (MA), è di 10 m. L'ufficio della protezione dell'aria ha anche ricercato una distanza che esso ha definito "di sicurezza", in omaggio al principio secondo cui bisognerebbe, di regola, garantire il rispetto della distanza calcolata su di un'emissione minima di odore di 4 GB (cfr. rapporto FAT n. 476, pag. 6): tale distanza, immutati gli altri elementi di calcolo, raggiunge i 21 m. Ora, entrambe le distanze suddette sono ampiamente rispettate in concreto. Il centro della stalla è posto a ad almeno 35 m dalla sovrastante zona edificabile estensiva R2; se si considera invece il punto più prossimo del manufatto rispetto alla zona edificabile, corrispondente alla facciata nord della stalla (è esclusa la sporgenza, in coincidenza dell'angolo a nord-ovest del manufatto, del piccolo portico), tale distanza è comunque ancora di almeno 30 m. Il centro della fossa del colaticcio, più arretrata, è ubicato ad almeno 55 m dalla zona edificabile; nel punto più vicino rispetto a quest'ultima, il perimetro della fossa si situa ancora a 48 m dall'adiacente zona residenziale estensiva R2. I ricorrenti criticano il calcolo in parola perché non tiene conto della circolazione dell'aria dal basso verso l'alto (ossia dalla stalla verso la sovrastante zona edificabile) durante le ore calde del giorno: per questo motivo chiedono che il Tribunale ordini l'allestimento di una perizia per la determinazione della distanza. Essi mettono inoltre in dubbio la circostanza che tutti gli animali del resistente siano condotti all'alpeggio. Le censure rispettivamente la richiesta di perizia degli insorgenti non possono tuttavia essere ascoltate. Intanto il fenomeno meteorologico in virtù del quale durante le ore calde della giornata l'aria viene

richiamata dal basso verso l'altro non è una particolarità specifica della concreta fattispecie. Al contrario il rapporto FAT n. 476 ne tiene conto quale fattore di correzione, in presenza di terreni in pendenza: fattore che è stato impiegato nel controverso calcolo. In secondo luogo, durante i mesi caldi, quando tale fenomeno potrebbe spiegare gli effetti molesti maggiori sulle adiacenze dell'allevamento, la stalla non è occupata, in quanto i bovini del resistente, seguendo la prassi usuale della zona, passano la stagione estiva sugli alpi. Invano i ricorrenti mettono in discussione questo fatto, già assodato nel corso del rilascio della licenza edilizia originaria (cfr. udienza 6 ottobre 1992 dinanzi al giudice delegato di questo Tribunale, sentenza 30 ottobre 1992 di quest'ultimo, consid. 4.5.; inoltre consid. 4b della sentenza 4 ottobre 1993 del Tribunale federale) e corroborato dai formulari di rilevazione degli animali rispettivamente dalla dichiarazione dell'ispettrice del bestiame (cfr. doc. 7a e 7b prodotti in questa sede e doc. 2 prodotto dinanzi al Consiglio di Stato dal resistente). Non va del resto perso di vista il fatto che \_\_\_\_\_ possiede altri animali oltre ai bovini, cui è esclusivamente destinata la stalla: non basta quindi genericamente affermare, senza peraltro provare, che una parte del bestiame non è stata estivata sugli alpi durante la scorsa stagione. Per contro, il calcolo delle distanze effettuato dall'ufficio protezione aria in fedele applicazione del rapporto FAT n. 476 dimostra che il controverso allevamento deve alla fin fine ossequiare una distanza tutto sommato modesta verso le aree fabbricabili: se ne deduce, anzitutto, che il carico inquinante dell'impianto è assai contenuto. Inoltre, quest'ultimo è destinato a sorgere ad una distanza verso la zona residenziale estensiva R2 di parecchio superiore rispetto a quella esatta in applicazione del menzionato rapporto FAT n. 476: questo ulteriore spazio permette di comunque sia assicurare il pieno rispetto della normativa ambientale volta alla tutela delle zone abitate.

7. I ricorrenti ribadiscono infine una disattenzione delle condizioni poste dal veterinario cantonale: essi non spiegano però in che cosa consista. Trattandosi di restrizioni in materia di densità di occupazione della stalla, non è del resto possibile scorgere, prima dell'occupazione della stessa, una loro violazione.

8. Sulla scorta di quanto precede i ricorsi devono essere parzialmente accolti. Come anticipato al consid. 2, il Tribunale riforma i dispositivi dei giudizi governativi impugnati, riunendoli, in modo che risulti formalmente evaso nel merito il ricorso 7 febbraio 2000 avverso la licenza edilizia 19 gennaio 2000, che viene confermata, e che siano invece annullati la licenza edilizia 13 marzo 2000 e la decisione di stralcio dai ruoli, da parte del servizio dei ricorsi, del gravame 7 febbraio 2000.

9. La tassa di giudizio (art. 28 PAmm) e le ripetibili (art. 31 PAmm) devono essere ripartite tra ricorrenti e resistente in funzione del reciproco grado di soccombenza, ritenuto che - se si esclude il modesto successo appena affacciato - \_\_\_\_\_ e llcc devono essere considerati interamente soccombenti. Per questi motivi, viste le disposizioni sopraricordate, dichiara e pronuncia:

1. I ricorsi sono parzialmente accolti e di conseguenza i dispositivi delle risoluzioni 7 novembre 2000 (n. 4868) e 29 novembre 2000 (n. 5329) del Consiglio di Stato sono riuniti e riformati come segue: "1. Il ricorso 7 febbraio 2000 è respinto. E' confermata la licenza edilizia in variante concernente l'edificazione di una stalla ed annessa fossa del colaticcio con sovrastante letamaio al mapp. \_\_\_\_\_ rilasciata dal municipio di \_\_\_\_\_ a favore di \_\_\_\_\_ il 19 gennaio 2000. 2. Il ricorso 28 marzo 2000 è accolto. E' annullata la decisione 13 marzo 2000 con cui il municipio di \_\_\_\_\_ ha revocato la licenza edilizia di cui sub 1. 3. Il ricorso 30 agosto 2000 è accolto. E' annullata la decisione di stralcio dai ruoli, da parte del servizio dei ricorsi, del gravame 7 febbraio 2000. 4. La tassa di giustizia, di fr. 600.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido per fr. 500.-- e di \_\_\_\_\_ per fr. 100.--. I ricorrenti sono altresì condannati

a versare a \_\_\_\_\_ fr. 500.-- per ripetibili." 2. La tassa di giudizio, di fr. 1'800.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido per fr. 1'500.-- e di \_\_\_\_\_ per fr. 300.--. I ricorrenti sono condannati a versare a \_\_\_\_\_ fr. 1'500.-- per ripetibili. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo  
Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.